

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, SCALIA, STORTI, COLLEONI, SABATINI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO, CERUTI CARLO, GITTI, GALLI, GIRARDIN, LA PENNA, BIAGGI NULLO, GAGLIARDI, BOLOGNA

Presentata il 12 marzo 1964

Estensione delle disposizioni contenute nella legge 5 aprile 1961, n. 322, agli accertatori di violazioni alle leggi igienico-annonarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto l'eco suscitata nel Paese dai recenti episodi di frodi e sofisticazioni di carattere igienico-sanitario nelle derrate alimentari, episodi portati all'attenzione dell'opinione pubblica dalla campagna di stampa e dalla radiotelevisione.

Non altrettanto noto è il sacrificio e l'abnegazione del personale accertatore delle infrazioni, un'oscura opera quotidiana di sorveglianza che rende possibile da una parte il raro seppur clamoroso verificarsi di episodi riprovevoli e dall'altra la repressione delle infrazioni.

Onde stimolare con tangibili riconoscimenti la suddetta opera meritevole di prevenzione e repressione, appare quanto mai opportuno proporre l'istituzione a favore del personale accertatore di un premio di diligenza da prelevare sulle pene pecuniarie inflitte dalla Magistratura ai contravventori.

La proposta potrà far sorgere a prima vista perplessità di varia natura, ma è da rilevarsi che il principio trova larghi precedenti nella legislazione vigente. Basti citare le seguenti disposizioni legislative tuttora vigenti applicate nell'ordinamento:

decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1511 per le infrazioni alle leggi valutarie;

regio decreto legge 8 febbraio 1923, n. 501 (art. 18) per le infrazioni sulle leggi che disciplinano le conserve alimentari vegetali.

regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1920 (art. 10) per le infrazioni alle leggi che disciplinano il commercio del caffè.

regio decreto legge 7 luglio 1937, n. 1548 (art. 13) per le infrazioni alle leggi che disciplinano il commercio dei pesci conservati;

testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (art. 70) per le infrazioni alle leggi che disciplinano le imposte di consumo Comunali;

testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (art. 110) per le infrazioni alla legge comunale provinciale;

legge 5 aprile 1961, n. 322 per le infrazioni alle leggi sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Si propone pertanto, Onorevoli colleghi, che la compartecipazione, sulle pene pecuniarie, già previste a favore degli agenti e funzionari accertatori della frodi in materia agraria dalla legge 5 aprile 1961, n. 322, venga ora estesa anche agli accertatori delle violazioni delle leggi igienico-sanitarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nella legge 5 aprile 1961, n. 322, in materia di compartecipazione alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, si applicano anche a tutte le disposizioni in materia di vigilanza nel settore delle frodi delle sostanze alimentari e delle bevande.